

Bozza ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica

Ordinanza n. ... del ...

OGGETTO: Divieto temporaneo di detenere cani legati a catena o con altro mezzo di contenimento nel periodo estivo in conseguenza dell'elevato rischio incendi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 9 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la Legge 14/08/91 n. 281;

VISTI gli artt. 544 *bis*, 544 *ter* e 727 del codice penale

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da numerosi incendi boschivi e che negli anni le cronache hanno riportato in plurime occasioni l'avvenuto decesso di animali d'affezione quale conseguenza dell'impossibilità di predisporre la loro tempestiva evacuazione in occasione di incendi e altre calamità naturali;

PRESO ATTO che alcune amministrazioni comunali hanno già adottato provvedimenti urgenti a tutela dell'incolumità dei cani attraverso la previsione del divieto di detenzione a catena nel periodo estivo, provvedimenti che sono tuttavia limitati all'ambito territoriale comunale di riferimento;

RITENUTA la necessità di emanare un provvedimento a tutela della salute e incolumità degli animali d'affezione, in modo da ridurre i rischi per l'incolumità derivanti dall'elevato rischio di incendi, fenomeno naturale e

indotto dall'uomo comunque facilmente prevedibile nel corso della stagione estiva, come accertato dalle statistiche;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l'Assessore alla Salute

EMANA
la seguente ordinanza

È vietata la detenzione di cani a catena o con altro strumento di contenzione nel periodo intercorrente dal 5 luglio 2022 al 30 settembre 2022.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni della regione. Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della struttura organizzativa competente per la comunicazione istituzionale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Luogo, addì ...

Il Presidente